

(N. 1410)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 1956

Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presso il Corpo degli agenti di custodia.

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e col successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, riflettente l'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia, fu prevista l'istituzione del ruolo degli ufficiali per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia.

L'articolo 41 del menzionato decreto del 1945 stabilì, inoltre, che, « ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, il Ministro per la

guerra, su richiesta di quello per la grazia e la giustizia, distaccherà a prestare servizio presso il Corpo degli agenti di custodia ufficiali dell'Arma dei carabinieri ».

Lo stesso articolo fu, poi, integrato con l'articolo 26 del decreto legislativo n. 381, prevedendosi che, in mancanza di ufficiali disponibili dell'Arma dei carabinieri, possono essere distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia ufficiali di altre armi.

Poichè le disposizioni summenzionate non si riferiscono anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e, per contro, sia considerazioni di carattere equitativo, sia

le esigenze inerenti all'addestramento del personale degli agenti di custodia, suggeriscono che venga contemplata la possibilità di utilizzare, ai fini suddetti, anche gli ufficiali di tale Corpo, si ravvisa che — in rispondenza al principio generale della parità di trattamento fra i personali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — le norme legislative precitate siano da estendersi anche agli ufficiali di pubblica sicurezza.

Alle suesposte finalità si ispira l'unito disegno di legge, col quale, mentre si fa luogo alla sostituzione delle norme dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 381, viene previsto

che, ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero della difesa e quello dell'interno, rispettivamente, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono a distaccare presso il Corpo suddetto ufficiali dell'Arma dei carabinieri ovvero del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nulla viene, per contro, innovato alle altre disposizioni dell'articolo 26 del menzionato decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 381, che prevedono e disciplinano la possibilità del distacco, per i fini suddetti, anche di ufficiali appartenenti ad altre armi.

Il disegno di legge non importa alcun maggiore onere finanziario.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato con l'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, è sostituito dal seguente:

« Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente, a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia ufficiali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo delle

guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco.

« In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre armi.

« Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto.

« Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ».